

TRIBUNALE DI LARINO

Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giuliana Bartolomei, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. ...del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa

da

B.L. (C.F. (...)), rappresentata e difesa dall'Avv. ...ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ...(CB), alla via ...

ATTRICE

contro

B.M.T. (C.F. (...)), rappresentata e difesa dall'Avv. ...ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ...(CS), alla via...

CONVENUTA

OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria giudiziale

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, B.L. conveniva in giudizio B.M.T., chiedendo: la rifusione di quanto indebitamente sottratto dalla massa ereditaria dalla convenuta dopo la morte della comune madre; la divisione dei beni costituenti l'eredità dei defunti B.F. e P.M.C.; l'accertamento dell'avvenuto godimento, da parte della convenuta, in via esclusiva, del locale garage in S. C. di M., alla via P. di P. 65/67, dal 2000 al 2014, con condanna della medesima alla rifusione in favore dell'attrice della somma di Euro 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria; l'accertamento dell'avvenuto godimento, da parte della convenuta, in via esclusiva, delle somme contenute nel Libretto di deposito al risparmio n. (...) acceso presso la B.U. - filiale di S. C. di M. in data 28/07/1999, cointestato per pari quote a P.M.C., B.M.T. e B.L., fino al mese di aprile 2020, con condanna della medesima alla rifusione in favore dell'attrice della somma che sarebbe stata calcolata; l'accertamento che la convenuta aveva impedito, dalla data della morte della comune madre e fino al mese di aprile 2020, all'attrice di disporre della propria quota di diritto sulle somme ed interessi portati dallo stesso Libretto di deposito, cagionando un danno da rifondersi di Euro 15.000,00; l'accertamento dell'avvenuto godimento, da parte della convenuta, in via esclusiva, delle somme dei buoni postali fruttiferi cointestati a B.F. e P.M.C., facendone

propri frutti e interessi, con condanna della medesima al pagamento della somma che sarebbe stata calcolata; in conseguenza della accertata illegittimità della condotta della convenuta, consistente nell'aver impedito alla cointestataria di disporre liberamente sia dei frutti sia del capitale, la condanna della medesima al risarcimento dei danni patiti quantificati in Euro 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Deduceva l'attrice che, a seguito del decesso di B.F., in data 19/03/1999, e del decesso di P.M.C., in data 30/01/2012, era caduto in successione tutto il compendio ereditario, formato da beni immobili (fabbricato e terreni agricoli), beni mobili (intero arredamento della casa familiare), n. 5 buoni postali fruttiferi, la quota di 1/3 sui titoli di investimento negoziati attraverso la B.U. (D. Cred.14TV e G. 3.95) che alla data del 30/06/2008 presentavano un controvalore di Euro 43.949,58, un Libretto di deposito al risparmio n. (...) acceso presso la B.U. - filiale di S. C. di M. in data 28/07/1999 cointestato per pari quote a P.M.C., B.M.T., e B.L..

Rappresentava, in particolare, che, dall'estratto conto al 31/03/2012 del Libretto n. (...) era risultato che B.M.T. aveva effettuato, dopo la morte della madre, due bonifici in suo favore, di Euro 4.000,00 il 30/01/2012 e di Euro 2.600,00 l'01/02/12, per un totale di Euro 6.600,00, residuando alla data del 28/08/2013 un saldo attivo di Euro 28.991,45. Inoltre, il Libretto era sempre stato detenuto in via esclusiva dalla convenuta, essendosi la medesima sempre rifiutata di metterlo a disposizione dell'attrice, nonostante avesse prelevato unilateralmente la somma che riteneva di sua spettanza, pari a Euro 44.041,24. Solo a seguito di querela e di diffida della B.U. l'attrice era riuscita ad incassare la residua somma di Euro 35.163,57.

Sosteneva, inoltre, che, alla scadenza dei titoli di investimento menzionati, il corrispettivo, pari ad Euro 50.551,42, era stato depositato sul Libretto di risparmio n. (...), che alla data del 28/02/2014 portava un saldo attivo di Euro 79.542,87, ma dopo quattro anni, e precisamente in data 13/08/2018, era sceso a Euro 79.222,02.

Aggiungeva che i buoni postali fruttiferi erano detenuti in via esclusiva da B.M.T. dalla data della morte dei comuni genitori ad oggi, essendosi la medesima sempre arbitrariamente e illegittimamente rifiutata di consegnare i titoli al fine di consentire di disporre pienamente e liberamente della quota spettante.

Rilevava che, dal 2000 al 2014, B.M.T. aveva goduto, avendone la disponibilità esclusiva, del locale garage sottostante la casa familiare in S. C. di M. alla via P. di P. 65/67, utilizzandolo come deposito e rimessa per l'attività commerciale del marito.

Proseguiva deducendo che a nulla erano valse le reiterate richieste formulate dall'attrice alla convenuta per addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria sin dal 2013, e che esito negativo aveva sortito anche la procedura di mediazione avviata.

Chiedeva, pertanto, preliminarmente, ordinarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. alla convenuta B.M.T. l'esibizione dei buoni postali fruttiferi elencati, con deposito degli stessi presso la cancelleria del Giudice adito; nel merito, previa rifusione di quanto indebitamente sottratto alla massa ereditaria dalla convenuta, previo accertamento e identificazione dei beni ricaduti nelle successioni di B.F. e P.M.C. nonché delle quote di spettanza delle parti, ordinarsi la divisione giudiziale di tutti i beni, con attribuzione a ciascuna convivente di una porzione in via esclusiva, corrispondente alla quota di diritto, mediante comodo progetto divisionale, predisposto da un consulente tecnico d'ufficio; in subordine, ordinarsi la vendita ripartendo la somma ricavata pro quota; porsi le spese di divisione a carico della convenuta, stante la mancata ingiustificata collaborazione per la risoluzione transattiva della controversia; in subordine, porsi le spese di divisione, in caso di mancata opposizione, a carico dei conviventi, con privilegio sulla massa; in caso di opposizione, porsi le spese a carico di chi ne aveva dato causa; accertarsi e dichiararsi che la convenuta aveva goduto in via esclusiva del locale garage e condannarla alla rifusione di Euro 15.000,00; accertarsi e dichiararsi che la convenuta aveva goduto in via esclusiva delle somme contenute nel Libretto di deposito al risparmio n. (...) e condannarla alla rifusione di somma da calcolarsi; accertarsi e dichiararsi che la convenuta aveva impedito, dal decesso della comune madre al 2020, di disporre della quota sul medesimo Libretto di deposito al

risparmio n. (...) e condannarla alla rifusione di Euro 15.000,00; accertarsi e dichiararsi che la convenuta aveva goduto in via esclusiva delle somme di cui ai buoni postali fruttiferi e condannarla alla rifusione di somma da calcolarsi; in conseguenza della accertata illegittima condotta della convenuta, consistente nell'aver impedito alla cointestataria di disporre liberamente di frutti e capitale, condannarla alla rifusione di Euro 25.000,00. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con comparsa di costituzione risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 17.5.2023, si costituiva in giudizio B.M.T., impugnando e contestando quanto ex adverso richiesto, dedotto ed eccepito, poiché infondato in fatto e in diritto.

Deduceva la convenuta di non aver mai negato o impedito l'apertura della successione e la conseguente divisione dei beni ereditari, avendo manifestato la volontà di suddividere l'asse ereditario senza adire l'autorità giudiziaria e di pervenire ad accordo di divisione, dopo aver ritrovato anche un testamento olografo della defunta madre col quale la medesima aveva disposto di lasciare ogni suo bene alla figlia B.M.T..

Rappresentava, inoltre, che il denaro relativo al Libretto cointestato n. (...) era stato utilizzato per varie spese, quali la liquidazione e successivo scioglimento della B. S.r.l., condono fiscale, multe periodiche, varie cause giudiziarie, ricorsi al TAR e Consiglio di Stato per la lottizzazione dei terreni, frazionamento, stipula convenzione, fideiussione, realizzazione opere di urbanizzazione, ricostruzione casa danneggiata, riparazione e ristrutturazione casa di Termoli etc. e che le spese sostenute e da sostenere dopo la morte della madre ammontavano ad Euro 5.825,87 per funerale, Euro 12.000,00 per progettazione eseguita da (...) di Perugia, IRPEF sospesa e bollette, pagamento del Geom. M. e fideiussione sui terreni lottizzati, spese di successione.

Sosteneva che i calcoli effettuati dall'attrice riguardanti le somme facenti parte dell'asse ereditario erano totalmente errati, con duplicazione di somme, e non tenevano conto delle spese sostenute.

Rilevava che l'attrice era cointestataria dei conti insieme alla defunta e, quindi, sapeva della consistenza degli stessi e frequentava la casa della convenuta,

essendo dunque consapevole dello stato di salute della comune madre ivi residente, perfettamente capace di intendere e volere, che aveva autonomamente effettuato una serie di operazioni sui suoi conti.

Aggiungeva che nell'anno 2016, le parti avevano raggiunto una concreta possibilità di accordo, fatto eseguire una perizia di stima dei beni, concordato sommariamente la data dell'atto di divisione presso lo studio notarile; tuttavia, le varie proposte non erano state condivise poiché troppo pretenziose rispetto alla reale situazione dei fatti e consistenza dell'asse ereditario, delegando alla convenuta tutte le spese e le problematiche connesse.

Proseguiva deducendo l'infondatezza di quanto affermato dall'attrice circa il godimento esclusivo espletato sui beni e l'attribuzione delle lungaggini alla convenuta, nonché l'intervenuta prescrizione e l'infondatezza di quanto asserito riguardo all'utilizzo del locale garage e della connessa domanda risarcitoria.

Esperiva, infine, domanda riconvenzionale avente ad oggetto la compensazione ed il computo con la quota dei buoni postali fruttiferi eventualmente spettanti all'attrice delle spese per la successione mortis causa di P.M.C. e di quelle sostenute a vario titolo connesse ai beni ereditari per un totale generale di Euro 59.751,06, di cui Euro 25.819,07 a carico dell'attrice e Euro 33.931,99 a carico della convenuta, con diritto al riconoscimento in favore della convenuta di Euro 23.296,85 (detratte le spese funerarie).

Chiedeva, pertanto, rigettarsi la richiesta di deposito dei titoli dei buoni fruttiferi in cancelleria nonché le domande di risarcimento danni formulate dall'attrice relative al godimento del bene immobile garage sito alla via P. di P. n. 65/67, alla detenzione e godimento in via esclusiva delle somme fino al 2020, dei titoli e del libretto di deposito al risparmio e le richieste delle relative C.T.U.; dichiararsi la divisione giudiziale di tutti gli immobili descritti nell'atto di citazione, previa determinazione della loro consistenza e valore attuale secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi; assegnarsi pro quota, in esclusiva e previo conguaglio in denaro o a mezzo buoni fruttiferi alla B.M.T. parte degli immobili descritti in atto di citazione e quelli specificati con la presente comparsa di costituzione ricompresi nella

successione di B.F.; assegnarsi alla convenuta, altresì, pro quota, la somma risultante dai buoni fruttiferi nonché in esclusiva i singoli buoni fruttiferi ed ogni altro bene immobile e mobile, facente parte della successione ereditaria. In subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinarsi la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote; accertarsi il credito della B.M.T. richiesto in via riconvenzionale a titolo di spese anticipate e diritti ed onorari professionali maturati ammontante ad Euro 23.296,85 ovvero quella maggior o minore somma che sarebbe risultata accertata in corso di causa o in via equitativa, vantato nei confronti dell'attrice, e conseguentemente condannarsi quest'ultima al pagamento di tale somma in favore della convenuta; in subordine, compensarsi in sede di divisione, i buoni postali fruttiferi da assegnare all'attrice pro quota con il credito vantato in via riconvenzionale, ordinando alle P. il pagamento in favore della convenuta.

Esperito, senza esito positivo, un tentativo di conciliazione della lite, la causa veniva istruita documentalmente e veniva disposta CTU.

Con ordinanza del 02/10/2025, il Giudice dott.ssa S.V., in sostituzione del Giudice titolare del procedimento, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni dinanzi al Giudice dott.ssa Giuliana Bartolomei.

All'udienza del 22/01/2026, il Giudice titolare del procedimento, dott.ssa Giuliana Bartolomei, assumeva la causa in decisione, con concessione alle parti di termine (ridotto) di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.

La domanda attorea va dichiarata inammissibile, così come la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.

Parte attrice, B.L., ha chiesto disporsi la divisione giudiziale dei beni mobili ed immobili ricadenti nelle successioni di B.F., deceduto in data 19/03/1999, e di P.M.C., deceduta in data 30/01/2012, comuni genitori delle odierne parti in causa.

In particolare, dalle visure catastali nonché dalla documentazione inerente alle varie dichiarazioni di successione depositate in atti (cfr. all. 5 e 12, fasc. parte

attrice), si evince che risultano in comproprietà tra l'attrice e la convenuta i seguenti beni: un fabbricato in S. C. di M. censito in Catasto al foglio n. (...), p.lla (...), suddiviso in subalterni (...), (...), (...), (...) e (...) (cfr. all. 1, fasc. parte attrice), un terreno in S. C. di M. censito in Catasto al foglio n. (...), p.lla (...) (cfr. all. 3, fasc. parte attrice), terreni edificabili in S. C. di M. censiti in Catasto al foglio n. (...), p.lle (...)-(...) (cfr. all. 2, fasc. parte attrice), terreni incolti ricadenti in zona agricola in Montorio nei Frentani censiti in Catasto al foglio n. (...), p.lle (...), (...), (...), (...), relitti di terreni incolti in Rotello censiti in Catasto al foglio n. (...), p.lle (...), (...), parte dei terreni agricoli in S. C. di M. censiti in Catasto al foglio n. (...), p.lla (...), al foglio n. (...), p.lle (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), al foglio n. (...), p.lle (...)-(...); n. 5 buoni postali fruttiferi (cfr. all. 6-10, fasc. parte attrice); un conto corrente n. (...) presso U. intestato alla de cuius P.M.C. (all. 15-16, fasc. parte attrice); titoli di investimento negoziati attraverso U. (D. Cred.14TV e G. 3.95) (cfr. all. 13 e 17, fasc. parte attrice); un Libretto di deposito al risparmio nominativo n. (...) acceso presso U. cointestato per pari quote a P.M.C., B.M.T. e B.L. (cfr. all. 14 e 18, fasc. parte attrice).

Risulta, inoltre, depositato agli atti un testamento olografo datato 30/12/2011 a firma di P.M.C., registrato in Campobasso in data 11/03/2013 al n. 813 serie 1T, mediante il quale la de cuius ha espresso la volontà di lasciare l'intero compendio ereditario alla figlia B.M.T. (all. 11, fasc. parte attrice).

Ciò posto, la domanda di scioglimento della comunione non può essere accolta.

A tal fine, la consulente tecnica d'ufficio, geom. Y.P., incaricata di determinare il valore dei beni oggetto di causa e di effettuare la divisione, dopo aver analiticamente descritto i beni e il loro valore di mercato, ha attribuito all'asse ereditario il complessivo valore di Euro 406.850,00, diviso in n. 8 Lotti comprensivi di tutte le categorie di beni da dividere, a cui doversi aggiungere le somme dei conti correnti e dei titoli di deposito con un saldo di Euro 2.730,74, sul conto corrente di P.M.C., una somma di Euro 9.578,12, trasferita in successione da Libretto di deposito al risparmio n. (...) intestato a P.M.C., B.L. e B.M.T., un importo di Euro 6.666,67 per i titoli di investimento D. CRED. 14 TV TLX e di Euro 10.000,00 per i titoli di investimento G. 3,95% 14 TLX, le somme contenute in n. 5 buoni fruttiferi quali (...) di Lire. 5.000.000 - quota di possesso in Euro 1.721,53,

(...) di Lire. 5.000.000 - quota di possesso in Euro 1.721,53, (...) di Lire. 5.000.000 - quota di possesso in Euro 1.721,53, (...) di Lire. 2.000.000 - quota di possesso in Euro 688,61 e (...) di Lire. 1.000.000 quota di possesso in Euro 344,30 (cfr. Consulenza tecnica d'ufficio a cura della geom. Y.P. del 19/02/2025, pagg. 35-36, in atti).

Tuttavia, in ordine all'immobile sito alla via P. di P. (in S. C. di M.) oggetto del compendio ereditario va, nello specifico, segnalata la sussistenza di una sospetta irregolarità urbanistica, atteso che: come evidenziato nella planimetria storica catastale del 1952, l'immobile era originariamente composto da un piano terra con annessi pollai, un primo piano e un sottotetto, la cui superficie era significativamente inferiore a quella attuale; taluni ampliamenti effettuati al piano terra e al primo piano, evidenziati negli elaborati peritali, non risultano avere autorizzazioni o licenze edilizie che ne attestino la legittimità, presumendosi che siano stati realizzati prima del 1967, poiché nel 1971 il Comune ha rilasciato un'autorizzazione per la sopraelevazione relativa a una parte della porzione ampliata al piano terra; tuttavia un ampliamento evidenziato dalla consulente nelle due planimetrie riportate, che rappresentano la consistenza attuale dell'immobile al primo e al secondo piano, è stato realizzato con elevata probabilità dopo il 1971, poiché questa porzione di fabbricato non viene rappresentata né nella planimetria catastale del 1952 né nel progetto di sopraelevazione approvato nel 1971 (come anche confermato da estratto di mappa storico); considerata, dunque, l'assenza di documentazione (licenze edilizie o condoni) che attesti la legittimità della porzione ampliata dopo il 1971, la consulente ha concluso che tale parte di fabbricato non sia legittima, facendo la medesima parte dell'unità abitativa accatastata in categoria A/3 (che è di fatto una parte dell'ampio appartamento del primo piano) per la quale non sono rinvenibili pratiche edilizie di frazionamento e modifiche interne che attestino la variazione catastale presentata (cfr. Consulenza tecnica d'ufficio cit., pagg. 37-45, in atti).

Per quanto qui d'interesse, va rammentato che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, anche gli atti di scioglimento delle comunioni ordinarie o ereditarie relative ad edifici, o loro parti, "sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40,

comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge medesima ove dagli atti stessi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967" (cfr. Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021).

In particolare, il Supremo Consesso ha sottolineato che la regolarità edilizia del fabbricato costituisce una condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, la pronuncia del giudice non può realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale e anche la conformità catastale di cui all'art. 29, comma 1 bis, L. n. 52 del 1985 rappresenta un fatto decisivo per il giudizio che deve essere oggetto di accertamento da parte del Giudice, essendo, i requisiti richiesti dall'art. 29 di tale Legge, essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento o dell'atto di scioglimento della comunione (cfr. Cass. n. 18043/2020; Cass. n. 17990/2016; Cass., sez. un., n. 8230/2019).

Conseguentemente, "allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri dividendi" (Cass., Sez. un., n. 25021/2019).

Alla luce dei menzionati principi, l'irregolarità edilizia riscontrata dalla consulente tecnica d'ufficio incaricata sul fabbricato in S. C. di M. censito in Catasto al foglio n. (...), p.lla (...) comporta l'impossibilità di procedere alla divisione del compendio ereditario, attesa la mancata richiesta, ad opera di almeno una delle parti, di scioglimento parziale della comunione, con esclusione dell'immobile abusivo.

Invero, a seguito dell'udienza del 14/03/2025, nella quale il Giudice -letta la consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti e preso atto, in particolare, di quanto

rilevato dalla CTU in ordine alla non conformità urbanistica ed edilizia, oltre che catastale, di parte dell'immobile in via P. di P. oggetto di divisione e, segnatamente, della porzione di fabbricato ampliata dopo il 1971 in assenza di documentazione (Licenze Edilizie o Condoni) che ne attestasse la legittimità - aveva ritenuto di dover riconvocare la consulente affinché chiarisse se, nel caso di specie, le difformità riscontrate costituissero abusi sanabili o meno, indicando, in caso di abusi sanabili, i relativi costi per la loro eliminazione, e aveva invitato le parti, in tale ultima ipotesi, a confrontarsi con tale rilievo e ad esprimere le loro determinazioni al riguardo sino all'udienza successiva, le parti non hanno tempestivamente provveduto a spiegare domanda di divisione parziale del compendio ereditario, con esclusione del bene immobile affetto da irregolarità edilizia. Solo nelle note di precisazione delle conclusioni del 12/11/2025, la parte attrice ha richiesto, in subordine, di procedere alla divisione ereditaria parziale, formulando una vera e propria domanda in tal senso che, tuttavia, non può considerarsi tempestiva, e non può, dunque, ritenersi ammissibile.

Né appare dirimente la soluzione prospettata dalla parte attrice, consistente nel deposito, ad opera delle parti, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 01/09/1967 (deposito che scongiurerebbe la nullità dell'atto di scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985), in quanto, come già evidenziato, all'esito dell'accertamento peritale svolto dalla consulente incaricata d'ufficio nel presente giudizio, la porzione di fabbricato interessata dalla rilevata irregolarità edilizia è stata ricondotta ad un periodo successivo all'anno 1971.

Di conseguenza, la domanda attorea di divisione del compendio ereditario va dichiarata inammissibile.

Né, d'altra parte è possibile in tal sede consentire alle parti di sanare gli abusi riscontrati mediante l'avvio dei necessari procedimenti amministrativi volti alla sanatoria di tali abusi, in quanto la regolarità urbanistica e catastale degli immobili costituisce un presupposto per il valido esperimento della domanda giudiziale di scioglimento della comunione.

Pertanto, alla specificazione, fornita dal CTU, nella perizia integrativa, su incarico del Giudice, inerente alla sanabilità di siffatte difformità mediante l'avvio del relativo procedimento amministrativo presso l'Ufficio Tecnico SUE del Comune di Santa Croce di Magliano, finalizzato ad ottenere il rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria in virtù dell'ex art. 36-bis del D.P.R. n. 380 del 2001, e all'indicazione di un costo approssimativo da un minimo di Euro 1.032,00 ad un massimo di Euro 10.328,00, oltre alle sanzioni e spese tecniche (cfr. Supplemento alla consulenza tecnica d'ufficio a cura della geom. Y.P. del 14/05/2025, in atti), non può essere dato alcun seguito nel presente giudizio.

Quanto alla domanda formulata dall'attrice circa la restituzione delle somme prelevate dalla convenuta dalla data di apertura della successione della comune madre, la stessa va del pari dichiarata inammissibile: infatti, non vi è dubbio che tale domanda, in quanto concernente somme di denaro afferenti al conto corrente presso U. - Agenzia di Santa Croce di Magliano (CB) intestato alla de cuius P.M.C. e al Libretto di deposito n. (...) presso U. - Agenzia di Santa Croce di Magliano (CB) cointestato alla medesima de cuius e alle sorelle B., i quali formano oggetto della massa ereditaria, è parte stessa della domanda di divisione giudiziale, che tuttavia va dichiarata inammissibile stante l'assenza di una istanza di parte di divisione parziale.

Per i medesimi motivi, la domanda di indennizzo per l'esclusivo godimento del bene immobile adibito a garage oggetto del compendio ereditario va dichiarata inammissibile, attesa l'impossibilità di procedere alla divisione ereditaria domandata, e in assenza di una istanza di parte di divisione parziale.

Ad ogni buon conto, la domanda in tal guisa formulata dall'attrice sarebbe priva di pregio, altresì, nel merito poiché sprovvista di idoneo substrato probatorio, atto a fornire la prova dell'effettivo esercizio, da parte dell'attrice, dello ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima asseritamente posta in essere dalla convenuta nel possesso dei beni ereditari. In particolare, l'attrice non ha in alcun modo provato, neppure mediante deposito di idonea documentazione, di aver diffidato la convenuta a liberare gli immobili oggetto di causa ovvero a corrispondere i frutti maturati in relazione agli stessi, dovendosi considerare il possesso e l'amministrazione di tali beni, anche dopo la morte dei comuni genitori,

quale legittimo esercizio dei poteri spettanti al comproprietario ex art. 1102 c.c., in assenza, altresì, della dimostrazione di qualsivoglia pregiudizio subito in spregio alla parte attrice.

Sul punto, valga rammentare che il godimento esclusivo del bene in comunione è legittimo se esercitato entro i limiti fissati dall'art. 1102 c.c., che prevede che "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto" (cfr. art. 1102, comma 1, c.c.).

Dunque, il titolo giustificativo del godimento esclusivo del bene comune da parte del singolo partecipante viene meno esclusivamente quando la destinazione di quest'ultimo venga alterata o quando venga impedito il pari uso di esso da parte degli altri partecipanti alla comunione, casi in cui si configura un atto illecito, in contrasto con l'art. 1102 c.c., che legittima ciascuno dei partecipanti ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 13424 del 12/09/2003; Cass. civ., sez. II, n. 5156 del 30/03/2012: "l'occupazione del comproprietario dell'intero bene, attraverso la sua destinazione ad uso personale esclusivo, integra certamente una situazione di fatto che impedisce all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili sull'immobile, con conseguente diritto ad una indennità corrispondente").

La mancanza di un titolo giustificativo, infatti, fa sorgere, in capo al comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero, l'obbligo di corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per il cespite (cfr., in tal senso, Cass., sez. II, n. 7881 del 06/04/2011; Cass., sez. II, n. 5504 del 05/04/2012; Cass., sez. II, n. 7681 del 19/03/2019).

Al contrario, l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari nei limiti di cui all'art. 1102 c.c. non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli sia stato concesso. Invero, non sarebbe ipotizzabile il riconoscimento di una "indennità" per il solo fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non superi i limiti ex art. 1102 c.c., in quanto tale occupazione trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 24647 del 03/12/2010; Cass. civ., sez. II, n. 2423 del 09/02/2015; Cass. civ., sez. II, n. 18548 del 08/06/2022).

In particolare, un coerede, il quale, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell'ambito dell'esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 10734 del 04/05/2018).

Pertanto, la domanda sollevata dall'attrice volta alla condanna della convenuta al pagamento dell'indennità per l'esclusivo godimento del garage in questione, oltre che inammissibile, è infondata nel merito.

Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, avente ad oggetto il rimborso pro quota delle spese a vario titolo sostenute da quest'ultima in collegamento con i beni afferenti al compendio ereditario oggetto di causa, anch'essa, per le summenzionate ragioni di inammissibilità della domanda di divisione ereditaria (stanti gli abusi riscontrati), e in assenza di una domanda di parte di divisione parziale, va dichiarata inammissibile.

In ultimo, va disattesa anche la domanda spiegata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte dell'attrice.

Come noto, l'art. 96 c.p.c., disciplinando l'istituto della responsabilità processuale aggravata, prevede uno strumento di tutela della parte che subisca pregiudizi per effetto dell'azione o della resistenza dolosa o colposa della controparte in giudizio. Tale peculiare forma di responsabilità è chiamata anche responsabilità aggravata per "temerarietà della lite", proprio a sottolineare il comportamento illecito, assistito da mala fede o colpa grave, della parte nell'intraprendere o portare avanti una controversia del tutto priva di giustificazione, abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie alla valutazione dell'infondatezza della propria pretesa e delle conseguenze dei propri atti.

Tale responsabilità comporta la condanna, da parte del giudice adito, su istanza della parte interessata nel giudizio, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali. Sotto il profilo del danno patrimoniale, la parte lesa ha l'onere di dimostrare gli specifici e concreti pregiudizi derivanti dallo svolgimento della lite ovvero il giudice può procedere in via equitativa alla valutazione del danno in relazione "allo scarto tra le spese determinate dal giudice secondo le tariffe e quanto dovuto dal cliente in base al rapporto di mandato professionale" (Cass. n. 20995 del 12/10/2011). Sotto il profilo del danno non patrimoniale, la liquidazione equitativa deve avere riguardo alla lesione dell'equilibrio psico-fisico subita dalla parte vittoriosa nel giudizio per opera delle ingiustificate condotte processuali della controparte.

Secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza, ai fini della condanna al risarcimento del danno ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., è comunque indispensabile la prova puntuale dell'esistenza concreta ed effettiva del danno sofferto dalla parte lesa o almeno la possibilità di desumerla dagli atti di causa, in quanto conseguenza meramente eventuale dell'evento lesivo, ben potendo realizzarsi illeciti che non producano alcun danno. In mancanza di tale prova, il giudice non può provvedere d'ufficio. Dunque, la parte ha l'onere di indicare specificamente le conseguenze dannose subite e allegare gli elementi di fatto atti a consentire al giudice la liquidazione del danno (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 21393 del 6/11/2005; Cass. n. 9080 del 15/04/2013; Cass. n. 21798 del 27/10/2015; Cass. n. 22951 del 13/09/2019).

Nel caso di specie, deve evidenziarsi come nell'iniziativa assunta dalle parti non è dato ravvisare quei profili di dolo o colpa grave richiesti ai fini dell'affermazione della responsabilità ex art. 96 c.p.c., anche alla luce dell'esito complessivo della presente causa.

Peraltro, l'attrice, nel formulare tale domanda, pur gravata dall'onere di specifica allegazione e prova, non ha offerto elementi concreti da cui inferire che, per effetto dell'iniziativa e della condotta processuale della rispettiva controparte, abbia sofferto un qualche pregiudizio risarcibile né ha specificato in alcun modo i lineamenti di tale presunto danno, limitandosi ad allegarlo quale mera circostanza di fatto.

Inoltre, preme ricordare come il pregiudizio asseritamente subito non può che essere ulteriore e diverso rispetto all'onere economico sopportato per la difesa tecnica, atteso che quest'ultimo è coperto, invece, dalle previsioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. e dalla rifusione delle spese di lite contemplata a carico della parte soccombente.

La domanda di risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. va pertanto rigettata.

L'esito complessivo del giudizio giustifica la ripartizione delle spese di CTU in parti uguali fra le parti e la compensazione integrale, fra le medesime parti, delle spese processuali residue.

P.Q.M.

Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 169/2023 sulla domanda proposta da B.L. contro B.M.T., così provvede:

1. dichiara inammissibile la domanda dell'attrice di divisione ereditaria, ivi compresa la domanda dell'attrice di rimborso delle somme prelevate o fatte proprie dalla convenuta;
2. dichiara inammissibile e comunque infondata la domanda dell'attrice di indennizzo per il godimento esclusivo, da parte della convenuta, del locale garage facente parte del compendio ereditario dei comuni genitori;

3. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale della convenuta di rimborso delle spese sborsate in relazione al compendio ereditario;

5. pone definitivamente le spese di CTU a carico di ciascuna delle parti, nella misura del 50% ciascuna;

6. compensa integralmente, fra entrambe le parti, le residue spese processuali.

Così deciso in Larino, il 19 marzo 2026.

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2026.